

Risoluzione del Ministero delle Finanze n° 103 del 20 Agosto 1998

Oggetto:

I.V.A. - Prestazioni relative a **contratti di servizio – Energia** di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del D.P.R. n. 412 del 1993. Quesito.

Sintesi:

Le prestazioni dedotte nei **contratti servizio-energia** sono soggette all'IVA con applicazione dell'aliquota del 10% se l'**energia** viene erogata per uso domestico.

Testo:

Con istanza diretta alla scrivente l'Associazione indicata in oggetto ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini Iva, applicabile alle prestazioni dedotte nei **contratti di servizio energia**, di cui all'art. 1, comma 1, lett. p) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, nonché a quelle di esercizio e manutenzione degli impianti termici, di cui all'art. 1, comma 1, lett. n), del medesimo decreto.

In particolare il quesito verte sull'applicabilità alle fattispecie indicate dell'aliquota IVA del 10 %, di cui al punto 122 della tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Al riguardo si fa presente che il **contratto di servizio energia** disciplina l'erogazione dei beni e **servizi** necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'**energia** di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'**energia**.

Per esercizio e manutenzione di un impianto termico s'intende il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti includente conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Al riguardo si fa presente che il punto 122 della Tab. A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di **servizi** relative alla fornitura e distribuzione di calore **energia** per uso domestico.

Tanto premesso si osserva che le prestazioni oggetto dei **contratti servizio energia** si configurano come una modalità di erogazione e distribuzione del calore in vista del miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'**energia**.

Con la conseguenza che le stesse sono riconducibili al cennato punto 122 della Tab. A ai fini dell'applicazione dell'IVA in base all'aliquota IVA del 10% sempreché l'**energia** venga erogata per uso domestico.

Per quanto concerne invece le prestazioni relative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici si ritiene che le stesse sono da assoggettare all'IVA con l'aliquota ordinaria in quanto, rispetto alla erogazione dell'**energia** si configurano, come prestazioni autonome di natura ben diversa, attenendo alla fase di gestione degli impianti.

L'Ufficio IVA in indirizzo è pregato di portare quanto sopra a conoscenza dell'istante.

Circolare n° 273 del 23 Novembre 1998 del Ministero delle Finanze

Oggetto: I.V.A. - **Contratto servizio energia** - Elementi qualificativi.

Sintesi:

La circolare elenca i criteri minimali che qualificano un **contratto** come **servizio energia**. Si ricorda che l'uso domestico del **servizio energia** non si realizza con la destinazione del **servizio** stesso ad ambienti diversi da quelli familiari come, ad esempio, uffici, scuole, caserme, ecc.

Testo:

Con la risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998, la Scrivente ha chiarito che ai **contratti** di **servizio energia** per uso domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni recate dal punto 122, della tabella allegato A, parte III, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Cio' premesso, considerato che in seguito alla emanazione della predetta nota sono pervenuti numerosi quesiti tendenti a conoscere cosa si debba intendere per **contratto servizio-energia**, ovvero quali siano i criteri da seguire per discernere la figura negoziale di cui trattasi da altre tipologie che impropriamente vengono definite come tali, si e' ritenuto opportuno ritornare sull'argomento al fine di individuare quali siano gli elementi che caratterizzano il succitato **contratto**.

Si ricorda, innanzitutto, che l'uso domestico non si realizza con la destinazione dei **servizi** ad ambienti diversi da quelli familiari come, ad esempio, uffici, scuole, asili, caserme ecc.

Il **contratto** di **servizio-energia**, com'e' noto, e' una figura complessa che disciplina l'erogazione dei beni e **servizi** necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'**energia**, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione dell'**energia**. Per il conseguimento del comfort ed il miglioramento dell'intero processo termico, si intende la realizzazione di qualsiasi intervento che consenta la riduzione del consumo di **energia** da fonti non rinnovabili, in termini significativi ed oggettivamente misurabili, mediante l'introduzione e l'utilizzo di tecniche e tecnologie idonee a consentire l'impiego di fonti rinnovabili di **energia** o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'impresa stipulante (di seguito denominata impresa) un **contratto** di **servizio-energia** dovra' dimostrare di essere in possesso dei requisiti di leggi vigenti in materia di sicurezza, **energia**, ambiente, e in particolare di quelli indicati all'articolo 11, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nonche' delle abilitazioni, per quanto di competenza, di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

Cio' posto, i criteri minimali che qualificano il **contratto servizio-energia**, sulla base delle disposizioni contenute nella richiamata normativa debbono individuarsi nei seguenti punti:

1. esplicito e vincolante riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 412, del 1993;
2. assunzione della responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 412, del 1993, da parte dell'impresa, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge n. 10, del 1991;
3. acquisto e gestione a cura dell'impresa dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all'erogazione del calore-**energia** termica agli edifici. Al detto acquisto, si rammenta, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota propria dei singoli beni;
4. misurazione e contabilizzazione, a cura dell'impresa, dell'**energia** termica utilizzata dall'utenza, con idonei apparati conformi alla normativa vigente sia nazionale che europea provvisti di certificato di taratura. L'impresa deve garantire anche l'affidabilita' degli apparecchi stessi;
5. misurazione e contabilizzazione del calore-**energia** termica in unita' di misura del sistema internazionale: Joule o Wattora (o loro multipli);
6. valore economico della tariffa commisurato a parametri oggettivi quali quelli relativi al combustibile impiegato ed alle risultanze della diagnosi energetica effettuata sul sistema edificio-impianto;
7. previsione obbligatoria della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, a seguito della presa in carico, a cura dell'impresa;
8. rilievo da parte dell'impresa delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell'edificio per l'attribuzione del coefficiente di consumo specifico espresso in kJ/mcubi/GG o kWh/mcubi/GG, dedotto anche a seguito della diagnosi energetica, dove per GG si intendono i gradi giorno della localita' in cui e' ubicato l'edificio;
9. indicazione nel **contratto** degli interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto previsti dall'articolo 1 del decreto 15 febbraio 1992 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero di quelli che attraverso l'introduzione di tecnologie conformi alle disposizioni della legge n. 10, del 1991, e del D.P.R. n. 412, del 1993, permettono l'uso delle fonti di **energia** rinnovabili o assimilate;
10. obbligo di annotazione degli interventi effettuati sul libretto di centrale, nonche' di tutte quelle previste nell'allegato F al D.P.R. n. 412, del 1993, a cura dell'impresa. Adeguata documentazione degli interventi effettuati deve essere messa a disposizione degli organi di controllo, in quanto il libretto di centrale diventa una prova documentale dell'avvenuta e corretta esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento del processo e strumento di valutazione, nel tempo, del raggiungimento degli obiettivi contrattuali.

Da quanto premesso appare evidente che non sono riconducibili alla fattispecie negoziale di cui trattasi le prestazioni relative alla fornitura di calore eseguite mediante la semplice gestione di impianti di riscaldamento, di cui al terzo comma, dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887. A queste ultime prestazioni l'imposta sul valore aggiunto continua ad applicarsi ai sensi delle

disposizioni richiamate, con la medesima aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso, ovvero con l'aliquota piu' alta, qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o piu' combustibili soggetti ad aliquote diverse.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

**Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Roma, in data 07.04.99 -
Circolare n.82**

Con la circolare n. 273 del 23 novembre 1998, concernente chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare ai contratti di servizio energia per uso domestico, è stato precisato, tra l'altro, che "l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari. ...".

Considerato che in seguito all'emanazione della predetta circolare sono sorti dubbi interpretativi in relazione al concetto di "uso domestico" previsto ai nn. 103), 122) e 127-bis) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la scrivente, ai fini dell'individuazione delle ipotesi in, cui si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, precisa quanto segue.

Il principio affermato, peraltro in modo sintetico nella citata circolare, va interpretato sulla base della prassi ministeriale con la quale è stato più volte ribadito che l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore- energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.

Sulla base di quanto precede anche negli impieghi diretti a soddisfare i fabbisogni di ambienti quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività, si ravvisa "l'uso domestico" dei prodotti in esame da parte degli enti gestori, sempreché questi ultimi nell'ambito di tali strutture non svolgano attività verso corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Si precisa, altresì, che nei casi di utenze ad utilizzazione promiscua come, ad esempio, nel caso di conventi con annessi asili, di strutture militari nelle quali risultano ubicati, oltre alle strutture residenziali, anche comandi, uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari, ecc., ove non sia in sostanza possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta non può che rendersi applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura, per il principio di ordine generale in base al quale la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale nell'ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest'ultima.

Il legislatore attraverso il richiamo "all'uso domestico" dei consumi in discorso ha infatti limitato l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego di energia elettrica, del gas, del calore-energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui i cennati prodotti vengano utilizzati promiscuamente anche in strutture non residenziali.

Ugualmente non si ravvisa "l'uso domestico" nelle somministrazioni predette, dirette a soddisfare i bisogni di ambienti destinati ad uffici, sia pubblici privati, essendo tali strutture prive del requisito della residenzialità.